

LINEE GUIDA

Il certificato del periodo di servizio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente (ad esempio: dal Rettore per l'Università, dal Presidente o dal Direttore Amministrativo dell'Ospedale, dal Sindaco del Comune, dall'Assessore dell'Assessorato, ecc.). Pertanto, non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati, ad esempio, dai primari (direttori), capi servizio, ecc. Il certificato può essere presentato anche in copia autenticata e deve contenere le seguenti informazioni:

- data del certificato: tale data dovrà essere posteriore alla cessazione dal servizio prestato o quanto meno coincidere con la data della cessazione stessa. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il sanitario risulta al momento in servizio. In quest'ultimo caso, la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio. Deve essere anche specificato l'esatto periodo dall'inizio e cessazione dal servizio (indicazione del giorno, del mese e dell'anno)
- la funzione svolta ed il reparto presso cui l'interessato ha svolto la sua attività, se l'attività è stata svolta a tempo pieno oppure tempo parziale (in % ovvero ore), e se è stata retribuita. Nel caso che il servizio sia stato svolto contemporaneamente presso più reparti, deve essere indicata la disciplina prevalentemente praticata. Inoltre, dovrà essere specificato, se possibile, il livello gerarchico funzionale caratterizzante il rapporto di servizio dell'interessato al fine di poter stabilire l'equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento.

Il certificato dell'autorità sanitaria del paese estero (Ministero o Autorità pubblica equivalente abilitata alla certificazione - l'attestazione, è bene precisare, non può essere rilasciata dall'Ente presso il quale è stato prestato il servizio) può essere presentato anche in copia autenticata e deve contenere le seguenti informazioni:

- che l'Istituto o Ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è una istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta o di un "Ente pubblico" o di una "Istituzione di interesse pubblico" ovvero di una "Istituzione privata senza scopo di lucro"
- ai fini, poi, dell'equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se si tratta di struttura sanitaria universitaria
- nel caso di servizio prestato alle dirette dipendenze di Ministeri, Organi Regionali, Provinciali e Municipali o di altri Organi Pubblici è sufficiente la produzione dell'attestato di servizio. Ciò vale anche nel caso dell'OMS.

Nota:

I certificati di cui sopra, redatti in lingua straniera, devono essere tradotti in lingua italiana oppure tedesca dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

I certificati di cui sopra devono essere visti dalla competente autorità consolare italiana all'estero con la seguente formulazione: **"Visto per conferma ai sensi dell'art. 2 della Legge 10.07.1960, n. 735"**. Il citato "Visto per conferma" non può essere sostituito dal "Visto per la legalizzazione della firma", né dal generico "Visto dal Consolato".

Se prodotti in fotocopie autenticate sul territorio italiano da Comuni, Uffici della Pubblica Amministrazione, USL, notai, ecc., i suddetti certificati dovranno essere assoggettati alla vigente tariffa di bollo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Alle fotocopie autenticate dalle Autorità diplomatiche italiane all'estero, non si applicano le disposizioni di cui sopra in materia di bollo.

La Provincia si riserva, in ogni caso, di effettuare gli accertamenti del caso, di richiedere documentazione integrativa e di procedere all'eventuale riconoscimento del servizio solo a completamento dell'acquisizione delle necessarie informazioni e dei documenti.